

	Istituto Professionale di Stato "Alfredo Beltrame" Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Via Carso, 114 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ☎ 0438/556367 - 556128 - 556060 ☎ 0438/946336 ✉ beltrame@alberghierobeltrame.gov.it; http://www.alberghierobeltrame.gov.it C.F. 93005790261	MCI 02 Pagina 1 di 3
---	---	---

Circ.n. 57

Vittorio Veneto, 24 settembre 2015

A tutto il personale
 Agli allievi
 e alle altre persone presenti nell'Istituto
SEDE-SITO

Oggetto: Disposizione applicativa del divieto di fumare

In applicazione del D.L. 104 del 12 settembre 2013
 Considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto del 10/10/2013

si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'istituto e nelle relative pertinenze esterne ed interne così definite: cortile anteriore, posteriore e zone laterali della sede centrale, e della sede Da Ponte, davanti all'ingresso della Palestra di Via Berlese e del Palazzetto e nelle aree ad essi attigue.

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari:

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto come sopra definite.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Finalità:

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla propria salute ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4 comma 1) lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare sulle infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

tutti i docenti in servizio nell'Istituto
tutti collaboratori scolastici in servizio nell'Istituto.
tutti gli assistenti tecnici

	Istituto Professionale di Stato "Alfredo Beltrame" Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Via Carso, 114 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ☎ 0438/556367 - 556128 - 556060 ☎ 0438/946336 ✉ beltrame@alberghierobeltrame.gov.it; http://www.alberghierobeltrame.gov.it C.F. 93005790261	MCI 02 Pagina 2 di 3
---	---	---

Sarà compito di detti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, notificare le infrazioni ai soggetti preposti al loro accertamento e alla relativa verbalizzazione;

Soggetti preposti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni:

In attuazione dell'art. 4 comma 1) lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari preposti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni nelle persone di:

Prof.ssa Cattaruzza Maria Antonietta collaboratore vicario del Dirigente Scolastico

Prof. Trizzino Stefano secondo collaboratore del Dirigente Scolastico

Sig.ra De Marchi Gianna DSGA

Modalità di contestazione della violazione:

Accertata e contestata l'infrazione al divieto di fumare i funzionari incaricati della verbalizzazione:

- informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i funzionari incaricati a contestare la violazione e a stilare il relativo verbale;
- richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca ad identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "il trasgressore a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutandosi di ricevere il verbale". Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e di ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "è stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
- notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- in caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici il verbale in triplice copia perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- in caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Sanzioni:

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30/12/2004 n. 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo minimo da pagare nel caso in cui il pagamento avvenga entro 60 giorni è di € 55,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, da € 55,00 a € 550,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di € 110,00).

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici provvederanno ad informare il Prefetto di Treviso trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2200,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di € 440,00).

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali o nelle pertinenze dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi:

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può far pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

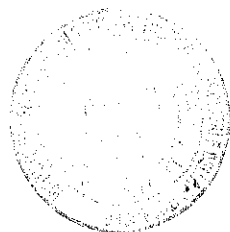
Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina - con decisione motivata - la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale:

Per quanto non previsto nella presente disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

- ☐ Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
- ☐ Legge 11/11/1975 n. 584
- ☐ Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- ☐ DPCM 14/12/1995
- ☐ Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- ☐ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- ☐ Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- ☐ Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
- ☐ Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
- ☐ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- ☐ Legge 16/01/2003 n.3
- ☐ Legge 3 del 16/01/2003, art. 51
- ☐ DPCM 23/12/2003
- ☐ Legge finanziaria 2005
- ☐ Decreto Legislativo n. 81 del 9□04□2008
- ☐ D.L. 104 del 12.09.2013



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Letizia Cavallini

Letizia Cavallini